



Città di Melegnano

(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Approvato con deliberazioni consiliari n. 66 del 30.5.1996 e n. 106 del 18.7.1996, esecutive ai sensi di legge e modificato con atto consiliare n. 76 del 9/7/1999, esaminato senza rilievi dall'O.Re.Co. – Sez. di Milano nella seduta del 21/7/1999, atti n. 111; successive modifiche introdotte con atto consiliare n. 105 del 21/11/2002, atto consiliare n. 84 del 28/11/2006 e atto consiliare n. 83 del 17/07/2019.

INDICE

Oggetto del Regolamento pag. 3

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE

Istituzione del Regolamento pag. 3

Contributi pag. 3

Registro Associazioni pag. 5

Organismi di partecipazione pag. 6

CAPO II

FORME DI CONSULTAZIONE

Istituti pag. 7

Richiesta di pareri pag. 7

Consulte pag. 8

Comitato dei Coordinatori delle Consulte pag. 9

Assemblee pag. 10

Sondaggi di opinione pag. 11

CAPO III

INIZIATIVA POPOLARE

Proposte pag. 13

Istanze pag. 15

Petizioni pag. 16

CAPO IV

REFERENDUM POPOLARE

Referendum pag. 17

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Pubblicizzazione pag. 17

Durata in carica degli organismi di pag. 17

partecipazione

Entrata in vigore pag. 18

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1

Il presente regolamento stabilisce le norme di funzionamento degli organismi di partecipazione di cui al Titolo II, art. 5 e seguenti dello Statuto Comunale.

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE

ISTITUZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2

Ai sensi degli artt. 5 e 6 dello Statuto Comunale è istituito il regolamento delle forme associative, parte integrante del regolamento della partecipazione popolare.

CONTRIBUTI

ART. 3

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, valorizza le libere forme associative e la partecipazione popolare alla vita amministrativa dell'ente. Può intervenire, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, stabilite in sede di approvazione di bilancio, a sostenere l'attività di associazioni e gruppi informali di cittadini che attuino iniziative sociali, culturali, sportive e del tempo libero rivolte allo sviluppo dell'intera Città e comunque nel rispetto di cui all'art. 5, comma 3, del vigente Statuto comunale.

2. Possono ottenere contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali:

- a) Enti e Istituti di ricerca e di studio;
- b) Associazioni iscritte Registro Comunale di cui all'art. 6 dello Statuto Comunale e agli artt. 10 e 11 del presente regolamento;
- c) Associazioni comunque costituite con Statuto o atto costitutivo che promuovano iniziative sociali di interesse comune, come previsto dall'art. 5, comma 3 dello Statuto comunale;
- d) Gruppi di cittadini che attuino iniziative sociali di interesse comune per i quali il Comune riconosce formalmente il perseguimento delle finalità stabilite nello Statuto e negli appositi regolamenti.

3. La natura dei vantaggi è stabilita come segue:

- a) patrocinio comunale alle iniziative;
- b) utilizzo agevolato delle strutture e delle aree di pertinenza comunale, nel rispetto della regolamentazione prevista per tali strutture ed aree, con agevolazioni per pubblicità ed affissioni, quando vengono realizzate iniziative di interesse comune rivolte all'intera cittadinanza;
- c) contributi economici.

4. I soggetti iscritti al registro di cui al comma 2.b del presente articolo, hanno priorità, ma non l'esclusività, di accesso ai vantaggi economici e strumentali di cui al comma precedente.

ART. 4

L'erogazione di contributi economici è regolamentata dall'art. 12 Legge 241/90, nonché dal vigente Regolamento per la concessione di contributi alle Associazioni culturali, sportive, assistenziali, del volontariato, del tempo libero e Pro-Loco, al quale si rimanda.

ART. 5

1. La richiesta per la realizzazione di iniziative senza scopo di lucro e di interesse della Città o della cittadinanza melegnanese, deve essere formulata al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, salvo particolari esigenze valutate dall'Amministrazione comunale, o comunque nel limite del tempo previsto dal regolamento di utilizzo della struttura, dell'edificio o dell'area, e deve contenere:
 - a) il periodo di utilizzo;
 - b) il nominativo e il recapito del responsabile che risponde personalmente della tenuta della struttura concessa ed al quale vanno indirizzate eventuali comunicazioni;
 - c) la descrizione dell'iniziativa, l'obiettivo e la sua rilevanza sociale, culturale, sportiva e del tempo libero.
2. Il Sindaco, qualora l'Amministrazione comunale ritenga l'iniziativa valida e d'interesse per l'ente, concede l'utilizzo delle strutture, dello spazio o dell'area entro almeno 10 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, quando non sia previsto altro termine dal regolamento specifico.
3. Il beneficiario della concessione è tenuto ad osservare tutte le norme legislative, statutarie e regolamentari che regolano l'utilizzo delle strutture e degli spazi pubblici, con particolare riferimento alla normativa in merito alla sicurezza per il pubblico spettacolo. Inoltre, al termine del suo utilizzo e al massimo entro 24 ore, la struttura deve essere riconsegnata nello stato in cui si trovava prima dell'utilizzo stesso.

ART. 6

Per ciò che attiene alle agevolazioni per pubblicità e affissioni e per il patrocinio comunale alle iniziative, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al precedente articolo 3, comma 3.

ART. 7

Le concessioni di contributi, agevolazioni economiche e strumentali di cui all'art. 3, comma 3, implicano in ogni caso la concessione del patrocinio del Comune che deve essere indicato chiaramente sui materiali promozionali dell'iniziativa secondo quanto stabilito dai singoli regolamenti. I materiali dovranno comunque contenere:

- Stemma del Comune
- Dicitura "con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale - Assessorato competente"

ART. 8

Qualora il beneficiario non osservi le norme di cui al presente regolamento o ai regolamenti specifici, l'Amministrazione Comunale revoca gli eventuali benefici concessi applicando, ove siano previste, le sanzioni del caso.

ART. 9

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Amministrazione Comunale provvede, su segnalazione dei competenti uffici, a stilare l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto nell'anno precedente

le agevolazioni di cui all'art. 3, comma 3, suddiviso per settore di intervento e recante la quantificazione economica dell'agevolazione ottenuta.

2. Il Comune provvede a dare ampia informazione dell'elenco, di cui al comma precedente, entro i termini stabiliti dalla legge.

REGISTRO ASSOCIAZIONI

ART. 10

1. Il registro delle associazioni, istituito ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale, si articola in sei distinti settori: culturale/ricreativo; ecologico/ambientale; economico/commerciale; sportivo; socio/assistenziale; culturale/educativo.
2. Possono chiedere l'iscrizione al registro delle associazioni le associazioni, gli enti e gli organismi dotati di statuto o atto costitutivo e privi di scopo di lucro che operino nell'ambito comunale, a beneficio della città e/o dei suoi cittadini, da almeno un anno, con sede legale, amministrativa, operativa nel territorio comunale, o che in esso svolgano attività in grado di contribuire allo sviluppo sociale, culturale, ricreativo e sportivo della comunità e di tutela dei beni culturali e ambientali
3. Per le associazioni di carattere nazionale o regionale, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro delle Associazioni, fa fede l'anno di fondazione della sezione locale della stessa associazione.
4. I soggetti aventi diritto, vengono iscritti nel settore del registro delle associazioni in relazione al proprio statuto ed alla finalità ed attività prevalenti ivi dichiarate.
5. Il Registro delle associazioni è aggiornato periodicamente dalla giunta comunale e/o integrato in relazione alle domande di iscrizione pervenute da parte di nuove associazioni in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2, e della documentazione prevista dall'art. 11. In ogni caso, il Registro viene rinnovato in occasione dell'insediamento di ogni nuova Amministrazione comunale.
6. Responsabile della tenuta del registro è il funzionario all'uopo indicato dal Segretario Generale, anche con incarico periodico.

ART. 11

1. Il Comune, entro 3 mesi dall'insediamento di ogni nuova Amministrazione, provvede, con avviso pubblico da diffondersi nel modo più ampio, ad invitare i soggetti aventi diritto all'iscrizione nel Registro delle associazioni.
2. I soggetti aventi diritto possono in ogni momento avanzare al Comune la richiesta di iscrizione al Registro delle associazioni compilando l'apposito modulo ed allegando idonea documentazione da cui dovranno risultare:
 - a) Statuto / atto costitutivo;
 - b) dichiarazione della finalità prevalente;
 - c) indirizzo della sede legale, amministrativa od operativa;
 - d) indicazione del rappresentante legale o del responsabile locale dell'associazione;
 - e) se intendono essere nominati nella/e Consulta/e, scelta/e tra quelle individuate dal Consiglio comunale e compatibili con la/e propria/e attività, con indicazione del/i proprio/i rappresentante/i pro tempore.

3. A norma del comma 3 - art. 6 dello Statuto, i soggetti registrati devono prontamente trasmettere al Comune ogni eventuale variazione dei dati di cui al comma precedente nonché, annualmente, i seguenti documenti:
 - a) soci/iscritti (numero ed altre comunicabili informazioni);
 - b) il programma preventivo, le linee generali e le iniziative che si intendono realizzare nel corso del proprio anno sociale.
4. I soggetti iscritti, dopo l'invio di un preventivo sollecito, qualora non sanino la loro posizione, vengono cancellati dal registro delle associazioni, perdendo ogni altro diritto connesso, con apposito atto della giunta comunale quando non provvedono ad espletare le formalità di cui ai precedenti commi nonché quando:
 - si rendano colpevoli di fatti o atti contrari alla legge, allo Statuto e ai regolamenti del Comune;
 - trasmettano al Comune dichiarazioni non veritiere;La proposta di cancellazione viene formulata dal funzionario responsabile della tenuta del Registro ed inviata al Sindaco ed al legale rappresentante dell'organismo oggetto del provvedimento.
5. La Giunta Comunale, con provvedimento da emettersi entro il secondo mese successivo la scadenza di cui al comma 1, approva e pubblica il Registro con l'elenco delle associazioni, enti e organismi iscritti, motivando le eventuali esclusioni.

ART.12

1. L'ufficio di Segreteria del Comune provvede a compilare annualmente l'elenco dei servizi, delle strutture, degli spazi pubblici di affissione e riunione che possono essere utilizzati dai soggetti iscritti al registro.
2. La Giunta Comunale provvede, tenendo conto delle disponibilità economiche dell'ente, a quantificare annualmente l'entità dei vantaggi economici di cui ai comma precedenti.

ART.13

I vantaggi economici e strumentali previsti all'art. 3, comma 3, verranno elargiti dall'Amministrazione comunale nei confronti dei richiedenti aventi diritto, seguendo i seguenti criteri di priorità:

- a) iscrizione al Registro comunale delle Associazioni;
- b) n. di iscritti;
- c) anni di attività sul territorio
- d) anno di fondazione

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 14

1. Gli Organismi di partecipazione, previsti dall'art. 8 del vigente Statuto comunale, sono comitati di cittadini che si associano per perseguire fini di interesse pubblico legati alla gestione dei servizi comunali.
2. Gli Organismi di partecipazione possono essere di due tipi:
 - a. a base territoriale (quartiere)
 - b. relativi a servizi pubblici a domanda individuale.

3. Gli Organismi di partecipazione vengono istituiti dal Consiglio Comunale su richiesta motivata di 1/10 dei cittadini del quartiere o degli utenti del servizio, con firme autenticate nelle forme di legge. Qualora il numero degli utenti o dei cittadini sia superiore a 1000 il numero dei richiedenti è di cento. Nella richiesta, da inviare al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco, devono essere specificate:
 - a. le finalità degli organismi
 - b. la rappresentanza degli organismi
 - c. le modalità di nomina dei rappresentanti.
4. Gli organismi di partecipazione hanno tutte le prerogative delle forme associative e delle consulte. L'Amministrazione Comunale deve richiedere pareri, da fornire in forma scritta ed entro dieci giorni, sugli atti che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno sottoporre.

CAPO II

FORME DI CONSULTAZIONE

ISTITUTI

ART. 15

Le forme di consultazione popolare avvengono su materie di esclusiva competenza locale, con i seguenti istituti, come previsto dall'art. 9 del vigente Statuto comunale:

- a) richiesta di pareri
- b) istituzione di consulte
- c) indizione di assemblee
- d) effettuazione di sondaggi di opinione.

RICHIESTA DI PARERI

ART. 16

1. La richiesta di pareri, prevista dall'art. 10 del vigente Statuto comunale, riguarda le consulte, gli organismi di partecipazione, le associazioni iscritte al registro.
2. I pareri non sono vincolanti e devono essere resi nel termine massimo di venti giorni per il bilancio e di dieci giorni per gli altri atti dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il procedimento amministrativo continua.

ART. 17

I Pareri obbligatori (non vincolanti) vengono rilasciati sugli atti fondamentali del Consiglio Comunale con i seguenti criteri:

- a) Bilancio: Consulte, per quanto attiene alla propria competenza;
- b) Regolamenti: Consulte, per quanto attiene alla propria competenza;
- c) Atti di programmazione e pianificazione: Consulte, per quanto attiene alla propria competenza.

ART. 18

1. I pareri facoltativi vengono richiesti dall'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, a tutti i soggetti di cui ai precedenti articoli.
2. L'atto in merito al quale viene richiesto il parere, viene inviato al presidente dell'Istituto di Partecipazione o ai Coordinatori delle Consulte. Il termine per il rilascio del parere, di dieci o venti giorni, decorre dalla data di invio dell'atto.

CONSULTE

ART. 19

1. Le Consulte, previste dall'art. 11 del vigente Statuto comunale, sono inizialmente individuate dal Consiglio Comunale ad avvio del proprio mandato, entro 30 giorni dal proprio insediamento.
2. Tali Consulte sono poi istituite dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla approvazione e pubblicazione del Registro delle Associazioni, di cui al precedente art. 11, comma 5.
3. Le Consulte possono, inoltre, essere individuate ed istituite dal Consiglio Comunale su proposta formulata dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, da 1/3 dei Consiglieri Comunali o da 1/3 delle associazioni iscritte al Registro di cui all'art. 6 del vigente Statuto comunale.
4. Tutte le Consulte durano in carica sino al termine del mandato dell'Amministrazione che le ha istituite.
5. Il Consiglio comunale nomina, in sede di istituzione delle consulte, i loro componenti individuandoli nei rappresentanti indicati dalle associazioni che hanno esplicitamente avanzato apposita richiesta, mentre la composizione delle consulte viene periodicamente aggiornata dal consiglio comunale in relazione ad eventuali variazioni al Registro delle Associazioni (nuove iscrizioni o cancellazioni). Le sostituzioni dei rappresentanti, debitamente comunicate dai presidenti o rappresentanti legali delle associazioni, vengono curate e gestite dal funzionario all'uopo indicato dal Segretario Generale.
6. Le Consulte, nell'ambito delle proprie competenze, esprimono pareri e proposte di propria iniziativa e/o su esplicita richiesta del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale. Per gli atti consiliari valgono le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 20

1. Le Consulte sono composte dal Sindaco o assessore competente, da tre Consiglieri comunali, di cui uno di minoranza e da un rappresentante per ogni associazione iscritta al Registro che abbia fatto apposita richiesta, nel/i settore/i di propria competenza e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del vigente Statuto comunale. I rappresentanti delle associazioni, nominati dal Consiglio comunale in seno alla consulta, se impossibilitati ad intervenire, possono di volta in volta delegare, con apposita comunicazione scritta, un altro componente dell'associazione di appartenenza. Il Sindaco, o Assessore delegato ed i Consiglieri comunali partecipano alle sedute delle consulte senza fare quorum e senza diritto di voto.
2. Le Consulte non espressamente legate al registro delle associazioni di cui all'art. 6 del vigente Statuto Comunale, ma aventi carattere di rappresentanza di realtà sociali, sono composte dal Sindaco o Assessore competente, da tre Consiglieri Comunali, di cui uno di minoranza, e da un rappresentante per Associazione, fra quelle che intendano aderirvi, nonché dai soggetti di cui alle lettere a) e c) del successivo comma 3.

3. Il Consiglio Comunale, nella deliberazione di istituzione delle consulte, può inoltre prevedere la partecipazione dei seguenti soggetti:
 - a. non più di tre cittadini riconosciuti competenti nel settore;
 - b. non più di un amministratore per enti, aziende e società dipendenti;
 - c. un rappresentante per ogni istituto di interesse pubblico presente sul territorio;
4. Le Consulte stesse possono richiedere l'inserimento di altri rappresentanti nella misura massima di tre. In tale caso la proposta deve essere inviata al Presidente del Consiglio affinché il Consiglio Comunale provveda all'approvazione e alla nomina, nonché per conoscenza, all'Assessore alla Partecipazione.

ART. 21

1. Ogni Consulta nomina, al proprio interno un Coordinatore, a maggioranza relativa dei presenti, che deve essere estraneo all'Amministrazione Comunale (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, amministratori aziende, dipendenti).
2. Il Coordinatore indice le riunioni e le presiede. Redige l'ordine del giorno delle riunioni. Invia le comunicazioni all'Amministrazione Comunale e riceve dalla stessa le comunicazioni. Nomina un suo sostituto che lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza.
3. In caso di assenza ingiustificata per cinque sedute consecutive da parte di un rappresentante di una Associazione, o suo delegato, questa perde il diritto a far parte della Consulta e viene cancellata con apposito atto del Consiglio comunale adottato su proposta formulata dal Coordinatore. La proposta di cancellazione viene inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale nonché al legale rappresentante dell'organismo oggetto del provvedimento.
4. La Consulta si riunisce, obbligatoriamente, ogniqualvolta debba rilasciare un parere. Si riunisce, di propria iniziativa, su convocazione del Coordinatore o di un terzo dei componenti. La riunione della Consulta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
5. La Consulta delibera con la maggioranza relativa dei presenti.
6. La Consulta nomina, nel proprio seno, un segretario, con la maggioranza relativa dei presenti. Il segretario redige i verbali delle riunioni ordinarie della Consulta e predispone il testo dei pareri richiesti e quello delle proposte che la consulta intenda avanzare alla Amministrazione comunale. I testi dei verbali, dei pareri e delle proposte vengono sottoscritti dal Coordinatore e dal segretario stesso.

COMITATO DEI COORDINATORI DELLE CONSULTE

ART. 22

1. Il Comitato dei Coordinatori delle Consulte, previsto dall'art. 11, comma 5, del vigente Statuto comunale, è composto dai Coordinatori di tutte le consulte.
2. Il Comitato dei Coordinatori delle Consulte deve esprimere parere obbligatorio in merito alle proposte di revisione dello Statuto, sottoposte all'esame della Commissione consiliare permanente per la garanzie statutarie, ai sensi dell'art. 91, comma 3 del vigente Statuto comunale.

ART. 23

1. Il Comitato dei Coordinatori delle Consulte, al proprio interno, nomina un Coordinatore, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Coordinatore indice le riunioni e le presiede. Redige l'ordine del giorno delle riunioni. Invia le comunicazioni all'Amministrazione Comunale e riceve dalla stessa le comunicazioni. Nomina un suo sostituto, a tutti gli effetti, in caso di assenza.
3. Il Comitato dei Coordinatori delle Consulte si riunisce, obbligatoriamente, ogniqualvolta debba rilasciare un parere obbligatorio di cui all'art. 22, comma 2, del presente Regolamento. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.
4. Il Comitato delibera a maggioranza relativa dei presenti.
5. Il Comitato nomina, nel proprio seno, un segretario, con la maggioranza relativa dei presenti. Il segretario ha il compito di redigere il verbale di parere, che viene sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario stesso. Il segretario può redigere il verbale delle sedute, se il Comitato lo richieda.

ASSEMBLEE

ART. 24

1. A norma dell'art. 12 del vigente Statuto comunale, sono istituite le Assemblee su questioni di rilevanza per l'intera popolazione comunale e per specifiche categorie di cittadini. Possono essere indette anche Assemblee di quartiere.
2. La richiesta di indizione dell'Assemblea può essere avanzata da:
 - a) 1/5 dei Consiglieri Comunali;
 - b) dalla Giunta Comunale;
 - c) dai rappresentanti di almeno 5 associazioni iscritte al registro comunale, di cui all'art. 6 dello Statuto comunale ed ai precedenti artt. 10 e 11 del presente Regolamento;
 - d) dai rappresentanti di enti ed organismi riconosciuti operanti sul territorio, tramite formalizzazione da parte degli organi competenti secondo lo Statuto degli enti e organismi stessi;
 - e) da gruppi di almeno cinquanta cittadini elettori, con firma autenticata nei termini di legge. Nella richiesta devono essere indicati cinque rappresentanti dei firmatari, ai quali verranno inviate le comunicazioni.
3. La richiesta di Assemblea deve essere indirizzata al Sindaco, formulata in modo che sia chiaro l'oggetto dell'assemblea e motivata.
4. Il Sindaco chiede al Presidente del Consiglio, previa comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo consiliari, l'inserimento della richiesta dell'Assemblea all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale programmato, che verrà convocato nei termini di legge.
5. Il Consiglio Comunale vota, con separati provvedimenti, a maggioranza dei presenti, l'ammissibilità della richiesta e l'opportunità di indire l'Assemblea.
6. Qualora la richiesta venga respinta, il Sindaco comunica, entro cinque giorni dall'esecutività della deliberazione di non accettazione, il diniego del Consiglio Comunale, con le relative motivazioni, ai sottoscrittori della richiesta stessa.
7. Qualora la richiesta venga accolta, il Sindaco convoca, entro venti giorni dall'esecutività della deliberazione di accoglimento, l'Assemblea determinando:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione
- b) gli oggetti e gli argomenti da discutere.

8. Della convocazione dell'Assemblea va data la massima pubblicizzazione ai cittadini, con un preavviso di almeno cinque giorni, mediante avviso all'Albo Pretorio comunale e manifesti murali cittadini.

ART. 25

1. Il Sindaco comunica, mediante avviso da consegnarsi a cura dei Messi comunali, la convocazione dell'Assemblea, entro cinque giorni dalla esecutività della deliberazione, ai sottoscrittori della richiesta, ai quali è fatto obbligo di intervenire all'assemblea stessa, nonché al Presidente del Consiglio Comunale e al Difensore Civico Regionale.
2. In caso di assenza non motivata dei sottoscrittori della richiesta, l'Assemblea è dichiarata nulla e le spese di convocazione vengono attribuite ai sottoscrittori stessi.

ART. 26

1. Il Sindaco, o suo delegato, presiede l'Assemblea e ne stabilisce le modalità di svolgimento. Può presenziare all'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale, quale rappresentante di tale organo, nonché il Difensore Civico Regionale.
2. In caso di assenza dei sottoscrittori, come previsto dal precedente art. 25, comma 2, dichiara nulla l'Assemblea dopo trenta minuti dall'ora stabilita nella convocazione.
3. Ai sottoscrittori è garantito il diritto di espletare la relazione preliminare sull'oggetto dell'Assemblea.
4. Il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i presenti, un Segretario. I sottoscrittori hanno il diritto di proporre, alternativamente, un altro Segretario. In tale caso l'Assemblea vota, per alzata di mano la nomina del Segretario che risulterà essere colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. Il segretario redige, per sommi capi, il verbale dell'Assemblea e il documento finale contenente le conclusioni raggiunte e le proposte eventualmente avanzate. Tale verbale dovrà essere sottoscritto a cura del Presidente dell'Assemblea e del Segretario.
6. Il documento dovrà essere pubblicizzato a cura del Presidente dell'Assemblea, tramite affissione all'Albo Pretorio comunale, invio ai rappresentanti dei sottoscrittori dell'assemblea, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari, al Difensore Civico regionale ed al Segretario Generale.
7. Per un periodo pari ad un anno, non può più essere richiesta l'indizione di una Assemblea avente per oggetto un argomento già trattato in una precedente Assemblea.

SONDAGGI DI OPINIONE

ART. 27

1. I sondaggi di opinione, previsti dall'art.13 del vigente Statuto comunale, vengono espletati su argomenti di stretta rilevanza comunale e di particolare importanza tecnico-amministrativa.

2. Sono esclusi i sondaggi di opinione su bilancio e programmazione finanziaria.
3. Il sondaggio di opinione può essere richiesto:
 - a) dal Sindaco
 - b) dalla Giunta Comunale
 - c) da 1/3 dei Consiglieri comunali
 - d) dai rappresentanti di almeno 5 associazioni iscritte al registro comunale, di cui all'art. 6 del vigente Statuto comunale ed ai precedenti artt. 10 e 11 del presente Regolamento;
 - e) dai soggetti presentatori delle proposte di cui all'art. 15 del vigente Statuto comunale, con le medesime modalità.
4. Le richieste, formulate in modo chiaro e contenenti esattamente l'oggetto del sondaggio, il campione sul quale effettuare il sondaggio e la tecnica da utilizzarsi per il sondaggio, devono essere indirizzate al Sindaco ed al Segretario Generale, che provvedono ad iniziare il procedimento.

ART. 28

1. La Giunta comunale, tenuto conto dei principi generali di cui all'art. 13, comma 5, del vigente Statuto comunale, entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta, propone, tramite il Presidente del Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale un documento contenente il proprio parere sull'opportunità di indire il sondaggio, sulla tecnica utilizzata, sui costi presuntivi del sondaggio stesso, sulle modalità di espletamento dell'eventuale appalto ad istituti o società specializzate, sui tempi di realizzazione.
2. Il documento deve contenere la copertura finanziaria dell'intera operazione.
3. In caso la richiesta contrasti con le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del vigente Statuto comunale, la Giunta comunale presenta un documento, motivato, sulla ammissibilità del sondaggio

ART. 29

1. Il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, con separati provvedimenti:
 - a) l'ammissibilità del sondaggio
 - b) la realizzazione del sondaggio.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, la deliberazione del Consiglio Comunale dovrà contenere i tempi entro i quali deve concludersi il procedimento amministrativo, le forme e i tempi di realizzazione, la copertura finanziaria, l'interazione con provvedimenti amministrativi in atto, tenuto conto delle indicazioni del comma 6 dell'art. 13 del vigente Statuto comunale.
3. La Giunta Comunale provvede all'avvio del procedimento entro venti giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Sulla medesima materia, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del vigente Statuto comunale, non è possibile indire analogo sondaggio entro due anni dall'indizione del precedente.
5. L'indizione di un sondaggio di opinione non può arrestare o aggravare un procedimento in corso.
6. Gli esiti del sondaggio sono pubblicizzati con le stesse modalità dell'Assemblea, di cui all'art. 24, comma 8, del presente Regolamento.

ART. 30

1. Gli elementi e le conclusioni delle forme di consultazione, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto comunale, non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale ha, però, l'obbligo di tenere conto, nella propria azione amministrativa degli elementi e conclusioni delle forme di consultazione. La non aderenza deve essere adeguatamente motivata e comunicata ai proponenti, entro dieci giorni dalla decisione.

CAPO III

INIZIATIVA POPOLARE

PROPOSTE

ART. 31

1. Le proposte, previste dall'art. 15 del vigente Statuto comunale, sono finalizzate alla formazione di atti di competenza del Consiglio comunale, per come stabiliti dall'art. 32 della legge n.142/90, con esclusione di quelle elencate all'art. 15, 2 comma del vigente Statuto comunale.
2. Le proposte possono essere presentate, se sottoscritte da almeno cento residenti di maggiore età.
3. La raccolta delle firme, autenticate ai sensi di legge, per le proposte deve essere fatta su appositi moduli predisposti e vidimati dal Segretario Generale del Comune, contenenti il testo della proposta.
4. La proposta deve essere formulata con un oggetto definito in modo chiaro e non ambiguo e con una premessa contenente le motivazioni per cui si formula la proposta, con gli eventuali richiami a leggi, statuto e regolamenti comunali e con il dispositivo che comporta la proposta, che il Consiglio comunale deve far propria.
5. I promotori della proposta chiedono per iscritto, al Sindaco o suo delegato, gli appositi moduli per la presentazione della proposta. Il Sindaco o l'Assessore delegato è tenuto a fornire i moduli, vidimati come previsto al 3 comma del presente articolo, entro cinque giorni dalla data di protocollazione della richiesta.
6. Le firme, autenticate ai sensi di legge, devono essere raccolte entro trenta giorni dalla data di consegna dei moduli.
7. La proposta deve precedere il provvedimento, pena la sua inammissibilità.

ART. 32

1. I promotori della proposta, raccolte le firme necessarie, inviano i moduli, con lettera di presentazione accompagnatoria, al Sindaco o all'Assessore delegato, al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario comunale
2. Il Presidente del Consiglio comunale deve iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio la proposta entro le prime tre sedute del Consiglio comunale e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione dei moduli firmati.

3. Rimane, in ogni caso, la prerogativa del Sindaco di chiedere la convocazione del Consiglio comunale entro venti giorni, ai sensi della legge n. 142/90 per come modificata e integrata dalla legge n. 81/93;
4. La proposta, prima di essere discussa in Consiglio comunale, può essere sottoposta, per il parere consultivo, alla Commissione consiliare permanente competente, su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale, del Presidente della Commissione stessa o di tre Consiglieri comunali. Le modalità di discussione della proposta in commissione sono determinate dal Presidente della commissione stessa

ART. 33

1. La discussione della proposta in Consiglio Comunale avviene attraverso l'audizione dei promotori, che hanno diritto di presentare la proposta.
2. Per la presentazione della proposta i promotori hanno diritto ai trenta minuti previsti dall'art. 36 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
3. La Giunta comunale (Sindaco o Assessori competenti) hanno a disposizione lo stesso tempo dei promotori per relazionare al Consiglio sulla fattibilità della proposta stessa, in particolare sulla possibilità di realizzazione tecnica e finanziaria.
4. Successivamente, la discussione si svolge nei termini previsti dall'art. 43 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.
5. La proposta è approvata dal Consiglio comunale se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. In caso contrario è respinta. La decisione del Consiglio comunale è definitiva e, in ogni caso, deve essere motivata.
6. Le risultanze del Consiglio comunale in merito alla proposta devono essere pubblicizzate e devono essere comunicate ai promotori per iscritto.

ART. 34

1. In caso la proposta venga approvata, viene dato l'avvio del procedimento per la formalizzazione degli atti, che devono riflettere nella sostanza i termini della proposta stessa.
2. Il Consiglio comunale determina il responsabile i tempi di realizzazione della proposta approvata.
3. La stessa proposta non può più essere ripresentata per un anno e per lo stesso tempo il Consiglio comunale non può esprimersi in senso contrario alla proposta stessa, se non motivando adeguatamente la decisione e tenendo comunque conto della proposta stessa

ART. 35

1. In caso la proposta non venga approvata, lo stesso atto di iniziativa non può essere proposto per un anno e per lo stesso tempo il Consiglio comunale non può esprimersi in senso favorevole alla proposta stessa se non motivando adeguatamente la decisione e tenendo comunque conto della proposta stessa.
2. Se il Consiglio comunale delibera in merito a provvedimenti inerenti l'oggetto della proposta, dopo la sua presentazione, deve in ogni caso tenere conto della proposta e non può prescindere da essa.

3. Se decorrono inutilmente sessanta giorni dalla presentazione della proposta, senza che il Consiglio comunale si pronunci, i promotori possono proporre un referendum, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto comunale, che abbia lo stesso oggetto della proposta stessa.

ISTANZE

ART. 36

1. Le istanze, previste dall'art. 16 del vigente Statuto comunale, vengono fatte per richiedere l'emanazione di atti e di provvedimenti di interesse collettivo.
2. Le istanze possono essere sottoscritte anche da un solo cittadino di età superiore a sedici anni, con firma autenticata ai sensi di legge.
3. L'istanza può essere inviata, con apposito modulo da ritirarsi presso il Comune, specificando chiaramente e in forma non ambigua l'oggetto e le motivazioni della richiesta.
4. L'istanza deve essere inviata al Sindaco che provvede ad inviarla all'organo competente entro tre giorni dalla data di protocollazione e a darne notizia per iscritto ai Capigruppo consiliari entro e non oltre dieci giorni dal predetto termine.

ART. 37

1. L'organo competente (Sindaco, Giunta comunale, Consiglio comunale) provvede ad emettere gli atti di propria competenza entro quarantacinque giorni dalla data di inoltro della istanza, con l'obbligo di sentire, nelle forme ritenute più opportune, i promotori dell'istanza stessa.
2. All'istanza può essere risposto anche con semplice lettera redatta a cura del presidente dell'organo, sentiti rispettivamente gli assessori o i capigruppo consiliari
3. Se l'atto è una deliberazione, essa, per essere approvata, deve ottenere la maggioranza assoluta dei componenti l'organo deliberante. In caso contrario si ritiene respinta. L'atto di risposta deve essere motivato, comunicato ai promotori per iscritto e pubblicato all'albo pretorio comunale
4. Se l'istanza viene accolta, l'organo competente avvia il procedimento, individuando il responsabile e i tempi di realizzazione. Le deliberazioni e gli atti conseguenti debbono andare nel senso dell'istanza.
5. In ogni caso non è ammessa la presentazione della medesima istanza da parte di quel soggetto o di altri per un anno dalla data di presentazione della precedente.
6. Se gli organi competenti deliberano su materie inerenti l'oggetto dell'istanza, nel periodo dalla data della presentazione alla data della risposta, non possono prescindere dall'atto di iniziativa, dando atto nella deliberazione della motivazione per cui la accolgono o la respingono.

PETIZIONI

ART. 38

1. Le petizioni, previste dall'art. 16 del vigente Statuto comunale questioni di interesse della comunità.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cinquanta cittadini di età superiore a 16 anni, con firma autenticata nei termini di legge.
3. La petizione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dal Comune e vidimati dal Segretario Generale, specificando chiaramente ed in forma non ambigua l'oggetto e le motivazioni della richiesta.
4. I moduli, con le firme autenticate nei termini di legge, devono essere consegnati entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta, che deve avvenire per lettera da inviarsi al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
5. La petizione deve essere inviata al Sindaco, che provvede a trasmetterla all'organo competente entro tre giorni dalla data di protocollazione e a darne notizia per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consiliari entro e non oltre dieci giorni dall'arrivo.

ART. 39

1. L'organo competente (Sindaco, Giunta comunale, Consiglio comunale) provvede ad emettere gli atti di propria competenza entro quarantacinque giorni dalla data di inoltro dell'istanza, con l'obbligo di sentire, convocandoli per iscritto alla riunione dell'organo, i promotori della petizione.
2. Se la petizione riguarda argomenti di competenza consiliare, si applicano, in quanto compatibili i disposti dell'art. 33 del presente Regolamento inerenti la proposta.
3. Se l'atto è una deliberazione, essa, per essere approvata, deve ottenere la maggioranza assoluta dei componenti l'organo deliberante. In caso contrario si ritiene respinta.
4. Le risultanze degli organi devono essere motivate, comunicate per iscritto ai promotori e pubblicizzate mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e manifesti murali.

ART. 40

1. Se la petizione viene accolta, l'organo competente avvia il procedimento, individuando il responsabile e i tempi di realizzazione. Le deliberazioni e gli atti conseguenti debbono andare nel senso della petizione.
2. In ogni caso non è ammessa la proposizione della medesima petizione per un anno a decorrere dalla data di presentazione della precedente.
3. Se gli organi competenti deliberano in merito all'oggetto della petizione, dopo la presentazione, non possono prescindere dall'atto di iniziativa, dando atto nella deliberazione della motivazione per cui la accolgono o la respingono.

CAPO IV

REFERENDUM POPOLARE

REFERENDUM

ART. 41

1. Il Referendum consultivo, previsto dal Capo IV, art.17 del vigente Statuto comunale, è lo strumento di collegamento e di partecipazione della cittadinanza all'attività amministrativa.
2. La materia inerente al Referendum consultivo è regolamentata dal vigente Statuto comunale, oltre che dall'apposito Regolamento per i Referendum che, in caso di contrasto o antinomie con lo Statuto stesso ne rimane fonte normativa inferiore.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

PUBBLICIZZAZIONE

ART. 42

1. A cura del Segretario Generale, copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, al Sindaco, agli Assessori comunali, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri comunali, al Difensore Civico, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, ai consorzi ed alla Unità socio sanitaria locale cui il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti, unità e consorzi suddetti, sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate;
2. A cura del Segretario Generale, copia del presente Regolamento sarà, inoltre, inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali

DURATA IN CARICA DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 43

In caso di elezioni Amministrative (Comunali), gli Organismi di partecipazione, di cui al presente Regolamento, restano in carica fino al loro rinnovo da parte del nuovo Consiglio comunale

ENTRATA IN VIGORE

ART. 44

1. Il presente Regolamento entra in vigore in conformità a quanto disposto dal comma 7, art. 94 del vigente Statuto comunale ed abroga tutte le eventuali precedenti disposizioni in materia.